TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 6

L'Ispettorato del lavoro puo' disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino. Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sara' conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianita'. Le disposizioni di cui al successivo art. 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 30 giugno 1951, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	I — Norme protettive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-6/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it